

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"

31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N. 20

del 05/06/2025

D E C R E T O

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

REGIONALE

Il Commissario Straordinario Regionale, Avv. Enrico Specchio, nominato con D.G.R. n. 423 del 07/04/2023, ha adottato in data odierna il presente provvedimento avente ad

O G G E T T O

**PROROGA INCARICO DI SEGRETARIO
DIRETTORE – DOTT. GIORGIO PAVAN**

**Visto
Per l'impegno di spesa**

IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA E
AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
- Con sentenza del 06/11/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto, rinviando al Tribunale di Treviso in diversa composizione affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PRESO ATTO CHE la Giunta Regionale del Veneto, con DGR n. 550 del 21/05/2025 ha preso atto della possibilità della prosecuzione delle attività istituzionali dell'IPAB 'Istituto Costante Gris' di Mogliano Veneto (TV) sulla base del Piano di risanamento quinquennale predisposto dal Commissario Straordinario Regionale.

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto Commissariale n. **09** del 03/03/2025 è stato prorogato al Dott. Giorgio Pavan, nato il _____ a _____, l'incarico temporaneo di Segretario Direttore dell'Ente per il periodo di un anno, per 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2025 fino al 31/05/2025.

RAVVISATA la necessità di prorogare il termine di assegnazione in comando parziale del Dott. Giorgio Pavan per l'attribuzione delle funzioni di Segretario Direttore presso l'IPAB Istituto Costante Gris.

PRESO ATTO che, a fronte delle necessità su menzionate, con nota prot. n. 1335 del 29/05/2025 è stata trasmessa all'ISRAA di Treviso, la richiesta di rinnovo della convenzione in parola.

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell'ISRAA, con Delibera n. 07 del 04/06/2025, ha manifestato la propria disponibilità alla proroga dell'assegnazione in comando parziale (12 ore settimanali) presso questo Istituto, per 7 mesi, dal 01/06/2025 al 31/12/2025, del Dott. Giorgio Pavan.

VISTO:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 – sexies, che prevede che *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;
- l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone *“a decorrere dal 1 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*.
- il testo del protocollo d'intesa tra i due Enti, per la disciplina degli aspetti e istituti contrattuali relativi al servizio che verrà svolto per il periodo di durata del comando.
- lo Statuto dell'ente e il regolamento di gestione ed amministrazione per quanto riguarda le competenze del Segretario Direttore.

PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti.

D E C R E T A

1. Di prorogare al Dott. Giorgio Pavan, nato il _____ a _____, l'incarico temporaneo di Segretario Direttore dell'Ente per il periodo di 7 mesi, per 12 ore settimanali, con decorrenza dal 01/06/2025 al 31/12/2025.
2. L'Istituto, secondo convenzione, rimborserà periodicamente le competenze e gli oneri accessori anticipati dall'ISRAA per il trattamento economico del servizio reso presso l'Istituto.
3. La somma verrà imputata a carico del bilancio di previsione sotto la voce di costo “Personale dipendente”, che risulta capiente.
4. Gli uffici sono incaricati dei provvedimenti conseguenti.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGIONALE**

Avv. Enrico Specchio



Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 05 GIU. 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO
